

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede societaria in Ancona, Banchina Nazario Sauro.

Ancona, addì 21 SET. 2020

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

IL CONCESSIONARIO
[Signature]

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

Validità prorogata fino al 31.12.25 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 4.12.24

L'Ufficiale Rogante
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3bis del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77
Data 12 MAR. 2021
L'Ufficiale Rogante
Avv. Matteo Paroli

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 21/01/2020 al n° 648 serie A con l'esazione di euro 314,00
L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

N. 00-30 del registro
Concessioni - Anno 2020

N. 1683 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input checked="" type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INSTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto l'art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dalla società La Bitta di Gabrielloni F. & C. s.n.c, con sede in Ancona (AN), Banchina Nazario Sauro, prot. n. ARR 12907 del 27/12/2019 e le successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. ARR-10410 del 17/09/2020,
Vista la precedente licenza n. 5/2017 del 21/04/2017, rep. 1034;
Vista l'ulteriore istanza assunta al prot. ARR n. 6319 del 05/07/2019, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione all'installazione nel locale oggetto della concessione n. 5/2017 di un impianto di climatizzazione per il mantenimento del materiale stoccato all'interno dello stesso;
Vista la pubblicazione della domanda di nuova concessione avvenuta in data 21/01/2020, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. ;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ancona dell'avviso pubblico acquisita al prot. ARR-2685 del 25/02/2020;
Visto il parere rilasciato con nota prot. n.-3026 in data 03/02/2020 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisito al prot. n. - ARR 1324 del 03/02/2020;
Visti i pareri espressi dalla Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisiti al prot. n. 4781 del 21/08/2019 con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'installazione dell'impianto di climatizzazione e al prot. n° 1260 del 18/02/2020;
Vista la delibera n. 13 in data 05/05/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della B.D.N.A. in data 28/03/2020 PR_ANUTG_Ingresso_0018215_202002214 assunta al prot. n. ARR 4045 del 30/3/2020 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
Vista la nota prot. n. 34068/RU del 11/09/2020 dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR- 10410 del 19/09/2020;
Vista l'attestazione di pagamento del canone di concessione dovuto per il periodo 01.01.2020- 31.12.2020 richiesto con atto di accertamento n. 00-228/20 del 22/06/2020 di euro 2.109,19;
Visto la polizza assicurativa dell'importo di € 4.300,00, n. 00022691000066 emessa dalla società Cattolica di Assicurazione - Agenzia di Falconara Marittima in data 06/08/2020 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione dell'area demaniale di che trattasi;
Vista la polizza assicurativa n. 00022612300424 emessa dalla Società Cattolica di Assicurazione - Agenzia di Falconara Marittima per un importo assicurato RCT-RCO di € 2.000.000,00 unico, e per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di € 500.000,00, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

A **La Bitta di Gabrielloni F. & C. s.n.c.**

codice fiscale 01265180420

Di occupare un manufatto di proprietà dello Stato della superficie di mq 59,00 - - situato nel Comune di Ancona, e precisamente in Via Da Chio n° 11, allo scopo di mantenere un deposito di prodotti e materiali di mq 59,00 situato in Via da Chio n° 11 ad uso del bar La Bitta situato lungo la banchina Nazario Sauro, nonché installare un impianto di climatizzazione per il mantenimento del materiale stoccato all'interno del manufatto, nel rispetto del prescrizioni riportate nella presente licenza

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone dovuto anno 2020 = € 2.109,19 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020 salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/01/2020 al 31/12/2023**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 5) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 7) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 9) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 10) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 11) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 13) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 14) Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.
- 15) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 16) L'installazione dell'impianto di climatizzazione dovrà avvenire nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza degli impianti tecnologici nonché di sicurezza fisica e salute dei lavoratori ciò comunque nel rispetto dei requisiti dovuti per la tutela della pubblica incolumità;
- 17) L'impianto di climatizzazione non deve fuoriuscire all'esterno dei limiti della grata in corrispondenza delle finestre lato strada. Le acque di condensa saranno convogliate direttamente all'interno del locale servito e smaltite tramite l'impianto di scarico stesso o recuperate in appositi contenitori al fine di evitare qualsiasi tipo di stillicidio;
- 18) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 19) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 20) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro200 e alle spese relative ai valori bollati per euro114,00 tramite versamento virtuale tramite F23**

IL CONCESSIONARIO

